

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1894 del 02/04/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla GIORGIO FANTI S.p.A. per impianto destinato ad attività di sviluppo e produzione barattoli metallici e litografia su banda stagnata ubicato in Via del Lavoro n. 97, c.a.p. 40033, Comune di Casalecchio di Reno (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1973 del 02/04/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno due APRILE 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla GIORGIO FANTI S.p.A. per impianto destinato ad attività di sviluppo e produzione barattoli metallici e litografia su banda stagnata ubicato in Via del Lavoro n. 97, c.a.p. 40033, Comune di Casalecchio di Reno (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla GIORGIO FANTI S.p.A. per l'impianto destinato ad attività di sviluppo e produzione barattoli metallici e litografia su banda stagnata sito a Casalecchio di Reno, in via del Lavoro n. 97, c.a.p. 40033, a seguito di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da Arpae con Determina dirigenziale n. DET-AMB-2019-5510 del 29/11/2019, con scadenza di validità in data 9/12/2034, e rilasciato dal S.U.A.P. del Comune di Casalecchio di Reno con provvedimento Prot. n. 36604 del 10/12/2019, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - a) Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento. Soggetto competente Comune di Casalecchio di Reno³.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

- b) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPAE - AACM ⁴;
- c) Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Casalecchio di Reno⁵.
- 2) Revoca la precedente AUA adottata da Arpae con determinazione n. DET-AMB-2019-5510 del 29/11/2019, con scadenza di validità in data 9/12/2034, e contestualmente richiede al S.U.A.P. competente di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
- 3) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A, B e C al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 4) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente⁶;
- 5) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷;
- 6) Obbliga la GIORGIO FANTI S.p.A. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁸;
- 7) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 8) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 9) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso

⁴ Ai sensi dell'art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La GIORGIO FANTI S.p.A., C.F. 02140620374, P.IVA 02140620374, con sede legale e stabilimento in Casalecchio di Reno in Via del Lavoro n. 97, c.a.p. 40033, ha presentato, nella persona del procuratore speciale della GIORGIO FANTI S.p.A. per la presentazione della domanda di modifica sostanziale di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Casalecchio di Reno in data 3/8/2023 domanda di rilascio di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. del Comune di Casalecchio di Reno, con propria nota acquisita agli atti di Arpae con PG/2023/141359 del 16/8/2023, confluita nella **Pratica Sinadoc 30226/2023**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota PG/2023/153464 del 11/9/2023 ha richiesto integrazioni documentali per le matrici emissioni in atmosfera e impatto acustico, con conseguente sospensione del procedimento da parte del S.U.A.P. competente con nota agli atti di Arpae PG/2023/173085 del 12/10/2023, e successiva nota di proroga della sospensione su richiesta fino al 11/12/2023, agli atti di Arpae PG/2023/190889.
- Hera S.p.A. con propria nota Prot. n. 100845 del 13/11/2023, acquisita agli atti di Arpae con PG/2023/191950 del 13/11/2023, ha confermato il proprio precedente parere favorevole Prot. n. 17731 del 12/2/2015⁹.
- La GIORGIO FANTI S.p.A. con propria nota agli atti di Arpae PG/2023/206626 del 5/12/2023 ha trasmesso le integrazioni documentali richieste.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota PG/2024/14336 del 24/1/2024, ha trasmesso ad Arpae - AACM il parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota PG/2024/22294 del 5/2/2024, ha trasmesso ad Arpae - AACM ed al S.U.A.P. del Comune di Casalecchio di Reno il parere favorevole per la matrice impatto acustico.
- Il Comune di Casalecchio di Reno con propria nota agli atti di Arpae PG/2024/23746 del 7/2/2024 ha trasmesso il nulla osta acustico di propria competenza.

⁹ Hera S.p.A. ha confermato per le vie brevi la presenza di un refuso nel richiamo del protocollo del parere vigente, che si conferma essere il Prot. n. 17731/2015

- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE¹⁰ ammontano a € 1206,00 come di seguito specificato:

All.A - Proseguimento senza modifiche di matrice scarico acque reflue industriali, acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura pari a € 0 (art. 8 del Tariffario Arpae).

All.B - emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.02 pari a € 606,00.

All.C - impatto acustico cod.tariffa 8.5.6.1 pari a € 600,00.

Bologna, data di redazione 2/4/2024

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹¹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹⁰ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹¹ Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto della GIORGIO FANTI S.p.A. ubicato in Via del Lavoro n. 97, c.a.p. 40033,
Comune di Casalecchio di Reno (BO).**

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali, acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Casalecchio di Reno (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue industriali” formato dall'unione di acque reflue domestiche (sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato), acque reflue industriali generate dai processi produttivi ed acque meteoriche di dilavamento aree esterne di transito impermeabilizzate.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Casalecchio di Reno, visto anche il parere di Hera S.p.A. Prot. n. 17731 del 12/2/2015 (come confermato con nota Prot. n. 100845 del 13/11/2023), con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico agli atti di Arpae PGB0/2019/168311¹². Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Copia della precedente AUA n. DET-AMB-2019-5510 del 29/11/2019.

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Casalecchio di Reno in data 3/8/2023 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 30226/2023. Documento redatto in data 2/4/2024

¹² Già agli atti della pratica Sinadoc 11332/2019



Comune di Casalecchio di Reno

Servizi al Territorio

via dei Mille 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)



F 08/03-2013-99

Addì, 24/10/2019

ARPAE SAC

Oggetto: PARERE PER RILASCIO AUA: MATRICE SCARICHI FOGNARI RELATIVA ALL'ATTIVITA' *GIORGIO FANTI spa VIA DEL LAVORO 97 in CASALECCHIO DI RENO*

Vista la Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla ditta "***GIORGIO FANTI Spa***" in merito al sito produttivo di via del Lavoro 97, Casalecchio di Reno, relativa allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura.

Visto il parere Favorevole espresso da Hera S.p.a., il 20/05/2019 ricevuto con PEC pg. 16316 del 20/05/2019, in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato.

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'emissione dell'autorizzazione allo scarico relativa alla ditta "***GIORGIO FANTI Spa***" sita in Casalecchio di Reno via del Lavoro 97, sotto l'osservanza delle prescrizioni indicate da Hera S.p.a. nella nota (PEC pg. 16316 del 20/05/2019).

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

(Andrea Passerini)

*Documento firmato digitalmente ai sensi della
normativa vigente*



Spett.li
**ARPAE – SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aobo@cert.arpa.emr.it

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

e p.c.:
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Area Servizi al Territorio
**Servizio Parchi, Raccolta Differenziata, Prevenzione
Ambientale**
Via dei Mille, 9
40033 CASALECCHIO DI RENO BO
PEC: comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it

Modena, 13 novembre 2023
Prot. n. 0100845/23

Asset Management
Pianificazione e Sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo Scarico e Omologhe/EG

ns. rif. Hera spa	Data prot.: 16/08/2023	Num. prot.: 74211
	Data prot.: 22/08/2023	Num. prot.: 75854
	Data prot.: 21/09/2023	Num. prot.: 84477
	Data prot.: 03/10/2023	Num. prot.: 88085
	Data prot.: 09/10/2023	Num. prot.: 89539
	PA&S 63/2023	

Oggetto: **PRATICA N° MNZCLD78D24F257I-202307141718-2904644.**
Modifica sostanziale AUA - GIORGIO FANTI S.P.A., Via del Lavoro 97
Suap - Comune di Casalecchio di Reno – Fascicolo 08/03 – 2013/99
Pratica SINEDOC: 30226/2023

In merito all'istanza di AUA - modifica sostanziale per la matrice emissioni, presentata del signor Stefano Fanti codice fiscale FNTSFN56R01A944P in qualità di titolare Ditta "**GIORGIO FANTI SPA**" codice fiscale / p. IVA 00551451206 con sede legale e stabilimento produttivo in Via Respighi n. 20 - Comune di Casalecchio di Reno (BO) relativa all'insediamento esercente l'attività di produzione di contenitori metallici e litografia su metalli

Verificato dalla documentazione pervenuta che:

- ✓ la richiesta di emissione del parere riguarda la matrice emissione in atmosfera e comunicazione impatto acustico;
- ✓ tali matrici non sono di competenza della scrivente Società.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;
- Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010.

Sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, la scrivente Società sulla base della richiesta formulata, **NON EMETTERA'** il parere di competenza relativamente a questa istanza confermando quanto contenuto nel parere trasmesso con prot. Hera Spa n° 146606 del 09/12/2014.

Si evidenzia come non siano ad oggi state ricevute le richieste espresse e prescritte nel parere emesso con prot. Hera Spa n° 40069 del 19/04/2019 relativamente alle seguenti voci:

- ✓ Idonea planimetria sottoscritta da tecnico abilitato (in scala 1:200 minima) riportante:
 - il tracciato delle reti fognarie interne **dell'intero insediamento** con particolare riferimento a:
 - acque reflue domestiche;
 - acque derivanti dall'attività produttive;
 - acque meteoriche ricadenti su piazzali e coperture;
 - indicazione del/i punto/i di misurazione e campionamento delle acque reflue;
 - esatta indicazione della localizzazione del/i punto/i di immissione degli scarichi in questione nei corpi ricettori ;
- ✓ il progetto in pianta e sezione del/i pozzetto/i di campionamento e l'ubicazione degli eventuali sistemi di trattamento delle acque di scarico;

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è Ermes Guzzinati, presso la sede HERA SpA di Bologna, via C. Campo 15, Tel 051 2814420, indirizzo di posta elettronica: ermes.guzzinati@gruppohera.it

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti ed ulteriori informazioni in merito, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Operations Idrico
Responsabile Area Bologna
Ing. Paolo Gelli
(Firmato digitalmente)



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Originale PEC

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Area Servizi al Territorio
Servizio Ambiente e sostenibilità
Via dei Mille, 9
40033 CASALECCHIO DI RENO BO
comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Settore Ambiente - Servizio Tutela Ambientale
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA

Originale PEC

cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est

Bologna, 12 febbraio 2015
prot. gen. 17731

ns. rif. Hera spa Data prot.: 09-12-2014 Num. prot.: 0146606
PA&S numero

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Ditta richiedente: "Giorgio Fanti SpA"- Attività di produzione barattoli e litografia su metalli svolta nell'insediamento di Via Del Lavoro, 97 - Comune di Casalecchio di Reno.

Richiesta di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali originate dall'attività, di acque reflue domestiche, di acque meteoriche di dilavamento.

In merito alla domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura presentata dal Signor Fanti Luca in qualità di legale rappresentante della Ditta "**GIORGIO FANTI SPA**" con sede legale e insediamento industriale esercente l'attività di produzione barattoli e litografia su metalli in VIA DEL LAVORO n.97 - Comune di Casalecchio di Reno; esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

preso atto della dichiarazione che l'impresa appartiene alle categorie di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (piccole e medie imprese PMI), e che l'impianto/stabilimento/attività di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA);

verificato dalla documentazione agli atti che lo stabilimento della Ditta "Giorgio Fanti SpA" è ubicato a ridosso del confine tra i Comuni di Zola Predosa e Casalecchio di Reno;

verificato dalla documentazione agli atti che dallo stabilimento in oggetto originano n°5 scarichi di acque reflue allacciati alla pubblica fognatura, di cui uno in Comune di Zola Predosa e quattro in Comune di Casalecchio di Reno;

considerato che lo scarico in Comune di Zola Predosa risulta regolarizzato nel 1977 tramite archiviazione per assimilabilità a scarico civile;

verificato dalla documentazione agli atti che i quattro scarichi che si immettono nella pubblica fognatura di Via del Lavoro in Comune di Casalecchio di Reno, afferente al depuratore IDAR della città di Bologna, sono formati da:

- acque reflue domestiche (servizi igienici, mense);

- **acque reflue industriali** derivanti dallo scarico delle condense oleose originate dall'impianto di aria compressa, sottoposte a trattamento di disoleazione, prima dell'immissione nella pubblica fognatura;
 - acque meteoriche di dilavamento superfici esterne impermeabilizzate;
- e sono stati autorizzati dal Comune di Casalecchio di Reno con Prot. Gen. n. 450 /2008/AP 06/09/2/2005 del 08/01/2008 - Aut. n° 02/2008;
- preso atto della dichiarazione che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata come da titolo abilitativo di cui sopra;
- visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- visto il D.Lgs.152/2006;
- visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche, le acque reflue industriali originate dall'impianto di aria compressa e le acque meteoriche di dilavamento;**
- **le acque reflue industriali come identificate in premessa dovranno subire idoneo trattamento depurativo e dovranno rispettare, allo scarico indicato "Punto D" in planimetria, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **le acque meteoriche di dilavamento ricadenti su aree impermeabilizzate adibite a raccolta / deposito / stoccaggio di materie prime, prodotti finiti, scarti di lavorazione, dovranno essere raccolte in maniera separata e sottoposte a trattamento di depurazione prima dell'immissione in pubblica fognatura;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;**
- **il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque reflue industriali dovrà consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovrà essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **la condotta che recapita le acque reflue industriali in pubblica fognatura dovrà essere dotata di valvola di sicurezza prima dell'immissione in pubblica fognatura in grado di isolare la rete fognaria interna dalla pubblica fognatura in caso di criticità e/o versamenti accidentali;**
- **le acque reflue industriali scaricate in pubblica fognatura dovranno essere opportunamente quantificate;**
- **documentazione fotografica e ubicazione dei sistemi di cui sopra (valvola e misuratore delle acque scaricate) dovrà essere fatta pervenire a Hera SpA entro 60**

- (sessanta) giorni, in adempimento ai punti 6 e 7 dell'Autorizzazione rilasciata in precedenza;
- il sistema di trattamento delle acque reflue industriali (acque oleose di condensa da impianto di aria compressa) dovrà essere mantenuto sempre in perfetta efficienza e sottoposto a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
 - i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
 - adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne impermeabilizzate in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;
 - l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
 - la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010;
 - il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
 - l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
 - per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alle acque reflue e alla fognatura sopra indicate. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, alla localizzazione del punto terminale di scarico, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto GIORGIO FANTI Spa
comune di Casalecchio di Reno - via del Lavoro n°97

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione barattoli e litografia su metalli svolta dalla società GIORGIO FANTI Spa nello stabilimento posto in comune di Casalecchio di Reno, via del Lavoro n° 97 secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società GIORGIO FANTI SPA è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E7

PROVENIENZA: LINEA NUOVA – LITOGRAFIA

Portata massima	7000 Nm ³ /h
Altezza minima	11,5 m
Durata massima	emergenza

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale) 50 mg/Nm³

Il punto di emissione E7 potrà essere utilizzato esclusivamente in caso di emergenza dovuto al malfunzionamento dell'impianto di post-combustione (punto di emissione E11) e purchè non vengano utilizzate sostanze ritenute cancerogene, teratogene, mutagene o sostanze aventi tossicità e cumulabilità particolarmente elevata.

L'attivazione del punto di emissione E7 dovrà essere limitato ai periodi di arresto dello stadio di termocombustione (emissione E11) con impianti di produzione attivi. In caso di malfunzionamento, per un periodo di fermo superiore a 2 ore, l'evento dovrà essere annotato sul registro degli autocontrolli delle emissioni in atmosfera entro le 24h successive. Entro 4 ore dovrà essere

individuata la causa di blocco dell'impianto al fine di ripristinarne il funzionamento. Nel caso sia previsto un periodo di malfunzionamento superiore a 48 ore dovranno essere avviate le procedure di fermata degli impianti produttivi afferenti alla emissione E7.

EMISSIONE E8

PROVENIENZA: LINEA NUOVA – CAMINO CODA FORNO

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Altezza minima	11,5 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale) 20 mg/Nm³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

EMISSIONE E9

PROVENIENZA: LINEA NUOVA – RAFFREDDAMENTO FOGLI ESSICCATI

Portata massima	22000 Nm ³ /h
Altezza minima	11,5 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale) 20 mg/Nm³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E10

PROVENIENZA: LINEA NUOVA – RAFFREDDAMENTO FOGLI ESSICCATI

Portata massima	33000 Nm ³ /h
Altezza minima	11,5 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale) 20 mg/Nm³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E11

PROVENIENZA: POST COMBUSTORE

Portata massima	10000 Nm ³ /h
Altezza minima	13 m
Durata massima	24 h/g

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	20 mg/Nm ³
Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: postcombustore termico

Dovrà essere garantita una temperatura minima di esercizio del postcombustore pari a 750 C in assenza di cov clorurati. A tal fine l'impianto dovrà essere dotato di misuratore e registratore in continuo della temperatura posto alla fine della camera di combustione.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

EMISSIONI E12

PROVENIENZA: LINEA 47 STAMPAGGIO

Portata massima	2900 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³
Materiale particolare	10 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONI E13

PROVENIENZA: LINEA 30 STAMPAGGIO

Portata massima	2500 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³
Materiale particolare	10 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONI E14

PROVENIENZA: LINEA 30 FORNO MASTICE

Portata massima	2900 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h/g

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale) 50 mg/Nm³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

EMISSIONI E15

PROVENIENZA: UV INTERDECK

Portata massima 6300 Nm³/h
Altezza minima 11,5 m
Durata massima 16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale) 20 mg/Nm³
Ozono 5 mg/Nm³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

EMISSIONI E16

PROVENIENZA: UV FORNO FINALE

Portata massima 5000 Nm³/h
Altezza minima 11,5 m
Durata massima 16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale) 20 mg/Nm³
Ozono 5 mg/Nm³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

EMISSIONI E17

PROVENIENZA: LINEA 1 FORNO POLVERE

EMISSIONI E18

PROVENIENZA: LINEA 9 FORNO POLVERE

EMISSIONI E20

PROVENIENZA: LINEA 7 FORNO POLVERE

EMISSIONI E21

PROVENIENZA: LINEA 5 FORNO POLVERE

EMISSIONI E23

PROVENIENZA: LINEA 2 FORNO POLVERE

Portata massima 1000 Nm³/h
Altezza minima 10 m

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 3 mg/Nm³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

EMISSIONI E19

PROVENIENZA: LINEA 5-7 ASSEMBLAGGIO – PROTEZIONE BORCHIE

Portata massima 10000 Nm³/h

Altezza minima 10 m

Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 3 mg/Nm³

Composti organici volatili (espressi come C-org totale) 50 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONI E22

PROVENIENZA: LINEA 47 FORNO MASTICE

Portata massima 1100 Nm³/h

Altezza minima 10 m

Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale) 50 mg/Nm³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

EMISSIONI E24

PROVENIENZA: LINEA 21 STAMPAGGIO

EMISSIONI E25

PROVENIENZA: LINEA 43 STAMPAGGIO

EMISSIONI E26

PROVENIENZA: LINEA 31 STAMPAGGIO

EMISSIONI E27

PROVENIENZA: LINEA 40 STAMPAGGIO

Portata massima 2700 Nm³/h

Altezza minima 9,5 m

Durata massima 8 h/g

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONI E29

PROVENIENZA: LINEA 25 – 26 – 28 STAMPAGGIO

Portata massima	10800 Nm ³ /h
Altezza minima	8,5 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONI E34

PROVENIENZA: LINEA 22 - 32 – 24 – 35 – 33 – 23 - 48 STAMPAGGIO

Portata massima	22000 Nm ³ /h
Altezza minima	7 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONI E35

PROVENIENZA: LINEA 22 FORNO MASTICE

Portata massima	tiraggio naturale
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³
---	-----------------------

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONI E37

PROVENIENZA: CABINA SALDATURA ELETTRICA

Portata massima	2800 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E40

PROVENIENZA: LINEA VERNICIATURA E POST-COMBUSTORE

Portata massima	5500 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	20 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: postcombustore termico

Dovrà essere garantita una temperatura minima di esercizio del postcombustore pari a 750 °C. A tal fine l'impianto dovrà essere dotato di misuratore e registratore in continuo della temperatura posto alla fine della camera di combustione.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

EMISSIONE E41

PROVENIENZA: LINEA VERNICIATURA – FINE FORNO

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	20 mg/Nm ³

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

EMISSIONE E42

PROVENIENZA: LINEA VERNICIATURA AREA DI RAFFREDDAMENTO

Portata massima	42000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	20 mg/Nm ³
---	-----------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E43

PROVENIENZA: LINEA VERNICIATURA AREA DI RAFFREDDAMENTO

Portata massima	32000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	20 mg/Nm ³
---	-----------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E44

PROVENIENZA: UNITA' DI STAMPA MS3

Portata massima	2500 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E46

PROVENIENZA: MESCOLATORE VERNICI VER3

Portata massima	3800 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	24 h/g

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale) ...	150 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli

Il filtro a pannelli dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E47

PROVENIENZA: MESCOLATORE VERNICI VER2

Portata massima	3700 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale) ...	150 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli

Il filtro a pannelli dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E48

PROVENIENZA: RETTIFICA RULLI

Portata massima	1650 Nm ³ /h
Altezza minima	8.50 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Il filtro a cartucce dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E49

PROVENIENZA: FORNO PRESSA 29

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Portata massima	100 Nm ³ /h
Altezza minima	9.50 m
Durata massima	14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³
---	-----------------------

Non è fissata periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore di stabilimento.

EMISSIONE E50

PROVENIENZA: FORNO PRESSA 31

Portata massima	400 Nm ³ /h
Altezza minima	9.50 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³
---	-----------------------

Non è fissata periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore di stabilimento.

EMISSIONI E51

PROVENIENZA: PRESSA 29

Portata massima	2500 Nm ³ /h
Altezza minima	9.50 m
Durata massima	14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³
Materiale particolato	10 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Il filtro a tasche dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E54

PROVENIENZA: FRESATRICE 5 ASSI

Portata massima	540 Nm ³ /h
Altezza minima	7 m
Durata massima	8 h/g

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare/nebbie oleose 10 mg/Nm³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E56

PROVENIENZA: MESCOLATORE MASTICE

Portata massima 2800 Nm³/h
Altezza minima 8 m
Durata massima 3 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 3 mg/Nm³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale) 150 mg/Nm³
Ammoniaca 15 mg/Nm³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E45

PROVENIENZA: ESSICCAZIONE CONDENZA VER3

EMISSIONE E55

PROVENIENZA: CABINA ELETTRICA – RICIRCOLO ARIA

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONE E38

PROVENIENZA: IMPIANTO TERMICO CIVILE – UFFICI 40,2 KW

EMISSIONE E39

PROVENIENZA: IMPIANTO TERMICO CIVILE – AREA PRODUZIONE 1032,5 KW

EMISSIONE E52

PROVENIENZA: GENERATORE ARIA CALDA – MANUTENZIONE 60 KW

EMISSIONE E53

PROVENIENZA: GENERATORE ARIA CALDA – ATTREZZERIA 80 KW

EMISSIONE E57

PROVENIENZA: CALDAIA SPOGLIATOIO – 25 KW

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

-
2. L'attività svolta dalla Società GIORGIO FANTI Spa rientra nell'ambito di applicazione dell'art 275 del DLgs 152/06 in quanto è compresa tra quelle elencate in Allegato III alla Parte Quinta dello stesso

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

DLgs n°152/06, parte II, punto 2 lettera c) ossia attività di rivestimento di superfici metalliche e di plastica con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno e punto 8 lettera b) ossia attività di stampa offset con una soglia di consumo di solvente superiore a 15 tonnellate/anno;

Il valore limite di emissione diffusa di composti organici volatili dell'intero impianto, espressa come percentuale del valore di input di solventi, è pari al 30% (Allegato III, parte III, tabella 1, punto 1 del DLgs n°152/06 parte quinta).

La società GIORGIO FANTI Spa dovrà inviare, con periodicità annuale, il piano di gestione solventi ai sensi dell'art 275 comma 6 del DLgs n° 152/06 - parte quinta - secondo le indicazioni contenute in allegato III, parte V dello stesso decreto. Il piano di gestione solventi dovrà pervenire, a questa ARPAE, entro il 31 marzo di ogni anno e sarà riferito ai dati di consumo solventi dell'anno solare precedente, salvo eventuali diverse indicazioni da parte della Regione Emilia Romagna.

3. Poichè la società GIORGIO FANTI Spa dichiara l'utilizzo di sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (Ce) n. 1907/2006, rientranti in art 271, comma 7-bis del Dlgs 152/2006, dovrà essere inviata a questa ARPAE, ogni cinque anni dalla data di rilascio del presente atto, una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

4. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

5. Punti di misura e campionamento

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

6. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

7. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 (**)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	
(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare <u>non</u> sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.	

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
 via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

8. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato

- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

9. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per i punti di emissione E44, E46, E47, E48, E51, E54, E56 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E44, E46, E47, E48, E51, E54, E56, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento

ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

10. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore

della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

11. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpa SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria

e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Casalecchio di Reno in data 3/8/2023 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 30226/2023. Documento redatto in data 2/4/2024

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della GIORGIO FANTI S.p.A. ubicato in Via del Lavoro n.97, c.a.p. 40033, Comune di Casalecchio di Reno(BO).

ALLEGATO C

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società GIORGIO FANTI S.p.A. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica del Comune di Casalecchio di Reno.
2. Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano PG/2024/22294 del 5/2/2024.
3. Visto il nulla osta acustico del Comune di Casalecchio di Reno agli atti di Arpae PG/2024/23746 del 7/2/2024.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Casalecchio di Reno, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano PG/2024/22294 del 5/2/2024, con nulla osta acustico agli atti di Arpae PG/2024/23746 del 7/2/2024. Tali pareri/nulla osta sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Casalecchio di Reno in data 3/8/2023 e successive integrazioni, in particolare l'elaborato "Documentazione di Valutazione Previsionale di Impatto Acustico dell'intera attività produttiva" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. dal sig. Claudio Manzitti, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla GIORGIO FANTI S.p.A. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE con PG/2023/206626)

Pratica Sinadoc 30226/2023.

Documento redatto in data 2/4/2024



Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Area Servizi al Territorio
Servizio Parchi Rifiuti Energia Inquinamento



Fascicolo 08/03 – 2013/99

Addi, 06/02/2024

Spett.le

ARPAE di Bologna
Area Autorizzazioni Concessioni Metropolitana
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

e p.c.

ARPAE
Area Prevenzione Ambientale Metropolitana
Distretto Urbano
Via Ronzani n. 7/39 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

HERA SPA - Direzione acqua
PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

AUSL di Bologna - Dipartimento di sanità
Pubblica – U.O. Igiene Edilizia/Urbanistica
PEC: dsp@pec.ausl.bologna.it

**OGGETTO: D.P.R. 59/2013. PRATICA N° MNZCLD78D24F257I-202307141718-2904644.
Pratica SINADOC 30226/2023. Modifica sostanziale AUA - GIORGIO FANTI S.P.A., Via
del Lavoro 97.**

Nulla osta acustico

Richiamate:

- la domanda registrata agli atti al P.G. n. 24739 del 03/08/2023, relativa all'istanza di modifica sostanziale AUA di cui all'atto di ARPAE DET-AMB-2019-5510 del 29/11/2019 rilasciata alla società Giorgio Fanti Spa con sede in Via del Lavoro 97, ed inoltrata dallo scrivente Servizio agli Enti interessati con nota P.G. n. 25553 del 14/08/2023, con la quale si dava contestualmente avvio al procedimento;
- la nota di ARPAE – AAC prot. N.ro 143534/2023 del 22/08/2023 (Ns. P.G. n. 26012 del 22/08/2023) con la quale ha comunicato a questo SUAP la presa d'atto dell'avvio del procedimento per il rilascio dell'AUA in oggetto ed ha richiesto ai soggetti competenti i pareri ed i nulla osta attesi per l'adozione del provvedimento richiesto, tra cui il *Parere/Nulla Osta per la matrice impatto acustico, ovvero segnalazione di eventuali motivazioni acustiche ostative all'adozione dell'AUA richiesta, da parte del Comune di Casalecchio di Reno, previa*

acquisizione del parere di ARPAE APAM - Servizio Territoriale di Bologna per la matrice di impatto acustico di supporto tecnico al Comune di Casalecchio di Reno, ovvero segnalazione di eventuali motivazioni acustiche ostative all'adozione dell'AUA richiesta;

- la richiesta di integrazioni di ARPAE – AAC prot. n. 159279/2023 del 20/09/2023 (Ns. P.G. n. 29111 del 20/09/2023) relativa al procedimento in oggetto, inoltrata al proponente con nota P.G. n. 31405 del 11/10/2023, che ricomprendeva anche la matrice RUMORE;

- le integrazioni pervenute dal proponente in data 30/11/2023 P.G. n. 37858;

Visto il parere ARPAE APAM prot. N.ro 22294/2024 del 05/02/2024 (Ns. P.G. n. 4651 del 06/02/2024), allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo alla matrice rumore ai sensi DPR n. 59/2013 emesso per l'istanza in oggetto, con il quale l'Agenzia esprime che nulla osti la modifica al rilascio dell'autorizzazione richiesta.

Visti:

- D.P.R. 59/2013;
- la L. n. 447/95 e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il vigente Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria;
- la L. n. 241/90 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000;

Per tutto quanto sopra citato

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

esprime **nulla osta di competenza per la matrice acustica** necessario ad aggiornare l'atto autorizzativo richiesto relativamente allo stabilimento Giorgio Fanti Spa con sede in Via del Lavoro 97, in Casalecchio di Reno (BO), conformemente ai documenti depositati presso questo Servizio.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio
Servizio Parchi Rifiuti Energia Inquinamento
Andrea Passerini
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)





Sinadoc 30226/2023

SUAP Casalecchio di Reno
suap.casalecchio@cert.provincia.bo.it

Comune di Casalecchio di Reno
Area Servizi al Territorio
Servizio Parchi Rifiuti Energia Inquinamento
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)
comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it

AACM
c.a. Elisabetta Grazioso

OGGETTO: D.P.R. 59/2013. PRATICA N° MNZCLD78D24F257I-202307141718-2904644.
Pratica SINADOC 30226/2023. Modifica sostanziale AUA - GIORGIO FANTI S.P.A., Via
del Lavoro 97, Casalecchio di Reno.
RELAZIONE AUA RUMORE

Il presente parere è reso sulla base delle attività descritte e delle informazioni contenute nello studio acustico di Novembre 2023, che annulla e integra una precedente documentazione, entrambe redatte da studio Technoambiente srl a firma di tecnico Competente in Acustica, iscritto all'Enteca con numero 5865.

Detto studio è finalizzato alla valutazione degli effetti sul clima acustico derivante dall'attività dell'azienda Giorgio Fanti SPA con sede operativa in via del Lavoro 97, a seguito della richiesta di installazione di nuovi impianti tecnologici di aspirazione e filtrazione aria, presso la sede operativa succitata. Il sito produttivo oggetto di verifica opera all'interno di un ampio corpo di fabbrica composto da più capannoni per una superficie totale di circa 17 mila metri quadrati. Insediato in un'area territoriale prettamente artigianale/industriale in un contesto interessato da una viabilità importante, in quanto i capannoni confinano a sud-ovest con l'autostrada A1, a nord-ovest con la sopraelevata SP565 via Nuova Bazzanese, e a nord con via del Lavoro, solamente a est nel lato più corto dell'azienda con altra attività produttiva; si è pertanto in un contesto di bassa sensibilità acustica in cui il clima sonoro è influenzato dalle predette sorgenti stradali in modo preponderante. Gli unici ricettori potenzialmente interessati dalle sorgenti sorgenti esistenti e di futura installazione sono degli uffici delle aziende prossime alla Giorgio Fanti spa, pertanto nessun ambiente abitativo ad uso residenziale o ancora più sensibile nel raggio di centinaia di metri risulta interessato dalle sorgenti sonore afferenti la ditta in parola.



L'area, coerentemente con l'uso del territorio, è classificata, dalla classificazione acustica del comune di Casalecchio di Reno, in classe V, con limiti di immissione assoluti pari a 70 dB(A) nel periodo diurno (ore 6.00-22.00) e 60 dB(A) nel periodo notturno (ore 22.00-06.00). I limiti di immissione differenziali all'interno degli ambienti abitativi sono fissati in 5 dB(A) nel periodo diurno e 3 dB(A) nel periodo notturno. Con riferimento ai limiti di immissione assoluti occorre precisare che alla saturazione degli stessi non contribuiscono l'A1 e la SP565 entrambe dotate di fasce pertinenziali di cui al d.P.R. 142/2004. Per quanto concerne il criterio differenziale, pur essendo alcune sorgenti esterne, attive H24, nel raggio di influenza acustica di queste non paiono esservi ricettori fruiti nel periodo notturno.

Le sorgenti oggetto di valutazione di impatto acustico e di valutazione previsionale sono rappresentate dalla moltitudine di impianti tecnologici posti all'esterno del corpo di fabbrica, elencati nel capitolo 9 della relazione e individuati in planimetria in apposito elaborato grafico.

Per analizzare lo stato di fatto, non essendo possibile caratterizzare tutte le 40 e passa sorgenti sonore ubicate all'esterno o sul coperto dell'azienda, sono state eseguite 9 misure brevi nel periodo diurno e in quello notturno in altrettante postazioni di misura lungo il perimetro aziendale. Tali misure hanno fornito valori talvolta superiori ai limiti di zona in forza delle sorgenti infrastrutturali che influenzano fortemente il clima acustico ma che come accennato usufruiscono di limiti propri di cui al DPR 142/2004. Per cercare di escludere il rumore stradale, il tecnico estensore della relazione ha preso anche in considerazione quegli indici statistici descrittori del rumore di fondo che pertanto risentono meno della sorgente fluttuante del traffico, anche se va considerato che in un contesto del genere la rumorosità di più strade (A1-SP565-via del lavoro) rischia di produrre una rumorosità diffusa il cui contributo non viene escluso dall'indice statistico L95;

Fermo restando quanto sopra esposto, come da richiesta integrazioni è stato indagato anche il ricettore abitativo più prossimo costituito da un ufficio di un'altra attività produttiva posta dalla parte opposta di via del Lavoro e il livello differenziale ottenuto confrontando il rumore in facciata è risultato inferiore a 1 decibel.

Per quanto concerne la valutazione previsionale sono state caratterizzate acusticamente le future sorgenti sonore sulla base di verifiche sperimentali su sorgenti similari che presentano caratteristiche similari per dimensione, portata e sistemi di abbattimento degli impianti, verificati ad un metro dagli stessi. Tali livelli di pressione sonora, tutti pari o inferiori a 70 dB(A) non incidono significativamente sui livelli già in essere in un contesto come quello in esame, tale ipotesi viene confermata anche dai calcoli logaritmici esplicitati nella relazione del tecnico competente.

Occorre inoltre fare una considerazione che riguarda i valori di pressione sonora superiori i 60 dB(A) (limite di zona) nel periodo notturno, tali valori sono un superamento fittizio in quanto gli stessi limiti di zona vanno misurati, secondo la normativa tecnica nazionale, in ambienti ed aree destinate alla permanenza di persone, ma in zona non vi sono aree destinate alla permanenza di persone nel periodo notturno in quanto gli unici ambienti abitativi sono a destinazione commerciale o uffici che vengono fruiti solo nel periodo diurno, pertanto non essendovi un ricettore viene meno il possibile superamento dei limiti.



Premesso quanto sopra esposto, in ragione di quanto descritto dal tecnico estensore della relazione acustica, si ritiene nulla osti la modifica al rilascio dell'autorizzazione richiesta.

La presente istruttoria è stata eseguita dal T.C.A. Maurizio Gherardi

*IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO URBANO-MONTAGNA
(o suo delegato)
Dott.ssa Paola Silingardi*

Documento firmato digitalmente secondo le vigenti norme

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.